

REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO PER I CONTINGENTI ADDETTI AI SERVIZI ESSENZIALI

Art. 1

Servizi e uffici interessati

Sono interessati dalla presente regolamentazione i seguenti servizi o uffici:

STATO CIVILE, LISTE ELETTORALI, POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE.

Art. 2

Definizione dei contingenti minimi

In riferimento ai servizi essenziali indicati al punto 1, sono individuati i contingenti minimi di personale esonerati dall'effettuazione dello sciopero, suddivisi per servizi e categoria.

STATO CIVILE: ricezione denunce di morte e denunce di nascita: n. 1 Dipendente;

LISTE ELETTORALI: poiché il servizio diventa essenziale solo se svolto in prossimità di consultazioni elettorali ovvero per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni: viene esonerato dallo sciopero tutto il personale dell'ufficio elettorale;

POLIZIA MUNICIPALE: in considerazione del loro numero esiguo, sono esonerati dallo sciopero entrambi i Vigili Urbani. La loro presenza è indispensabile per garantire la sicurezza pubblica.

PROTEZIONE CIVILE: il servizio viene svolto mediante l'istituto della reperibilità di tutti gli addetti, per l'intero arco giornaliero.

SERVIZIO CIMITERIALE: L'esonero dallo sciopero è limitato al ricevimento delle salme e interessa un solo dipendente.

Art. 3

Procedure di attivazione dei contingenti minimi

I responsabili del funzionamento dei singoli uffici, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti come definiti al punto 2, adottando per la scelta i criteri previsti dal successivo art. 1.5..

I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro e non oltre il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, ove possibile.

E' fatto divieto a dirigenti e funzionari di verificare o quantificare, formalmente o informalmente, la volontà del personale di aderire allo sciopero, al di fuori del caso e con le modalità di cui al comma precedente.

I responsabili dovranno astenersi dall'assegnare prestazioni in lavoro straordinario al personale esentato dallo sciopero ai sensi del presente accordo.

4. Modalità di effettuazione degli scioperi

Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui al punto 1, ne daranno comunicazione per iscritto all'Amministrazione con un preavviso di almeno 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione

collettiva dal lavoro.

La comunicazione deve essere data sia all'Amministrazione sia all'apposito ufficio costituito presso la Prefettura, il quale a sua volta provvederà a inoltrarla alla commissione di garanzia.

In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

Ove lo sciopero debba essere riproclamato per non avere il soggetto proclamante adempiuto l'obbligo di esperire preventivamente le procedure di raffreddamento e conciliazione, la proclamazione successiva all'esperimento delle procedure costituisce nuova proclamazione e pertanto, nella fissazione della data dello sciopero, dovrà essere rispettato il termine di preavviso.

Il termine di preavviso dovrà essere rispettato nella fissazione della data dello sciopero quando la rettifica della proclamazione comporti modificazioni sostanziali delle modalità, della durata, della collocazione oraria, dell'ambito, dello sciopero precedentemente proclamato.

In caso di rettifica della proclamazione, non è necessario il rispetto del termine del preavviso ove la rettifica comporti modifiche non sostanziali delle modalità dello sciopero, in particolare la riduzione della durata ed eventualmente dell'ambito dello sciopero.

Il termine di preavviso dovrà essere rispettato in ogni caso in cui dalla adesione derivino conseguenze in ordine alla rilevanza soggettiva e all'ambito oggettivo dello sciopero di cui debbano essere preventivamente avvertite le amministrazioni e le aziende interessate al fine di predisporre le prestazioni indispensabili, nonché di dare corretta e tempestiva informazione all'utenza.

Nel caso in cui lo sciopero riguardi servizi resi all'utenza, l'Amministrazione porterà a conoscenza degli utenti la durata e le modalità dell'azione di sciopero.

Analoga comunicazione sarà effettuata dall'Amministrazione in caso di revoca dello sciopero.

Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di quello successivo devono decorrere due mesi.

In caso di mancata garanzia effettiva dei servizi minimi essenziali saranno irrogati, in solido, ai dipendenti scioperanti una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 100,00, tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 5

Regole Generali

Gli uffici interessati individuano il personale da esonerare nel seguente modo:

* formano i contingenti del personale, a livello di singolo ufficio o sede di lavoro, suddiviso per qualifica e professionalità;

* le liste dei contingenti suddetti sono scorse, di volta in volta, iniziando dal primo nominativo di dipendente non contingentato nella volta precedente, al fine di consentire ai dipendenti di potersi alternare negli esoneri e garantire al massimo il diritto di sciopero;

* attenendosi alle modalità previste dall'art. 2 del contratto di lavoro, almeno 5 giorni prima della data dello sciopero, il servizio procede ad inviare comunicazione, ai dipendenti interessati e alle OO.SS.

Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo al ricevimento della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la sostituzione.

In caso di tale comunicazione, il servizio procede a cercare di sostituire il dipendente scorrendo l'elenco predetto.

Ciò fino a 2 giorni prima dello sciopero. A tale data verranno contingentati gli ultimi dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di esonero.

In ogni caso il dipendente che ha ricevuto la comunicazione di esonero e che, tuttavia, ha chiesto di poter aderire ugualmente allo sciopero, è tenuto ad accertarsi di essere stato sostituito prima di non presentarsi in

servizio il giorno dello sciopero.

Qualora l'elenco di cui trattasi venga completamente scorso senza reperire personale che accetti di essere esonerato, vengono contingentati i dipendenti individuati in prima istanza.

L'elenco definitivo dei dipendenti esonerati è trasmesso all'Ufficio Personale precedentemente alla data dello sciopero.

Qualora gli scioperi vengano proclamati in violazione degli accordi o dei codici di autoregolamentazione, saranno sospesi i permessi sindacali retribuiti o i contributi sindacali, comunque trattenuti sulla retribuzione, o ambedue, per la durata di tali scioperi e comunque per un importo oscillante da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 5000,00 Euro.

REPUBBLICA ITALIANA
Comune di Guardialfiera
 Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

L'anno duemiladue il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 20,10 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale in Guardialfiera.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati a seduta, per le ore 20,00 , i Consiglieri Comunali:

Cognome	Nome	PRESENTE	ASSENTE
1. GRANDE	REMO GIUSEPPE	X	
2. LOMMA	GIOVANNI	X	
3. CARUSO	MACRINA	X	
4. ANTENUCCI	ANGELO	X	
5. BOCCARDO	ANGELO	X	
6. D' ANGELO	GIUSTINO	X	
7. RAINELLI	EMILIA	X	
8. FRATANGELO	NICOLA	X	
9. TAMBURRINI	ROBERTO	X	
10. DI VITO	MARIA CONCETTA	X	
11. FIORINI	VINCENZO	X	
12. PILLA	DOMENICO	X	
13. CIRELLA	ENZO	X	
	TOTALE	13	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Antonino Mastrangelo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Remo Giuseppe GRANDE, Sindaco , assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto.

REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO PER I CONTINGENTI ADDETTI AI SERVIZI ESSENZIALI

Art. 1

Servizi e uffici interessati

Sono interessati dalla presente regolamentazione i seguenti servizi o uffici:

STATO CIVILE, LISTE ELETTORALI, POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE.

Art. 2

Definizione dei contingenti minimi

In riferimento ai servizi essenziali indicati al punto 1, sono individuati i contingenti minimi di personale esonerati dall'effettuazione dello sciopero, suddivisi per servizi e categoria.

STATO CIVILE: ricezione denunce di morte e denunce di nascita: n. 1 Dipendente;

LISTE ELETTORALI: poiché il servizio diventa essenziale solo se svolto in prossimità di consultazioni elettorali ovvero per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni: viene esonerato dallo sciopero tutto il personale dell'ufficio elettorale;

POLIZIA MUNICIPALE: in considerazione del loro numero esiguo, sono esonerati dallo sciopero entrambi i Vigili Urbani. La loro presenza è indispensabile per garantire la sicurezza pubblica.

PROTEZIONE CIVILE: il servizio viene svolto mediante l'istituto della reperibilità di tutti gli addetti, per l'intero arco giornaliero.

SERVIZIO CIMITERIALE: L'esonero dallo sciopero è limitato al ricevimento delle salme e interessa un solo dipendente.

Art.3

Procedure di attivazione dei contingenti minimi

I responsabili del funzionamento dei singoli uffici, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti come definiti al punto 2, adottando per la scelta i criteri previsti dal successivo art. 1.5..

I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro e non oltre il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, ove possibile.

E' fatto divieto a dirigenti e funzionari di verificare o quantificare, formalmente o informalmente, la volontà del personale di aderire allo sciopero, al di fuori del caso e con le modalità di cui al comma precedente.

I responsabili dovranno astenersi dall'assegnare prestazioni in lavoro straordinario al personale esentato dallo sciopero ai sensi del presente accordo.

4. Modalità di effettuazione degli scioperi

Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui al punto 1, ne daranno comunicazione per iscritto all'Amministrazione con un preavviso di almeno 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione

collettiva dal lavoro.

La comunicazione deve essere data sia all'Amministrazione sia all'apposito ufficio costituito presso la Prefettura, il quale a sua volta provvederà a inoltrarla alla commissione di garanzia.

In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

Ove lo sciopero debba essere riproclamato per non avere il soggetto proclamante adempiuto l'obbligo di esperire preventivamente le procedure di raffreddamento e conciliazione, la proclamazione successiva all'esperimento delle procedure costituisce nuova proclamazione e pertanto, nella fissazione della data dello sciopero, dovrà essere rispettato il termine di preavviso.

Il termine di preavviso dovrà essere rispettato nella fissazione della data dello sciopero quando la rettifica della proclamazione comporti modificazioni sostanziali delle modalità, della durata, della collocazione oraria, dell'ambito, dello sciopero precedentemente proclamato.

In caso di rettifica della proclamazione, non è necessario il rispetto del termine del preavviso ove la rettifica comporti modifiche non sostanziali delle modalità dello sciopero, in particolare la riduzione della durata ed eventualmente dell'ambito dello sciopero.

Il termine di preavviso dovrà essere rispettato in ogni caso in cui dalla adesione derivino conseguenze in ordine alla rilevanza soggettiva e all'ambito oggettivo dello sciopero di cui debbano essere preventivamente avvertite le amministrazioni e le aziende interessate al fine di predisporre le prestazioni indispensabili, nonché di dare corretta e tempestiva informazione all'utenza.

Nel caso in cui lo sciopero riguardi servizi resi all'utenza, l'Amministrazione porterà a conoscenza degli utenti la durata e le modalità dell'azione di sciopero.

Analoga comunicazione sarà effettuata dall'Amministrazione in caso di revoca dello sciopero.

Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di quello successivo devono decorrere due mesi.

In caso di mancata garanzia effettiva dei servizi minimi essenziali saranno irrogati, in solido, ai dipendenti scioperanti una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 100,00, tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 5

Regole Generali

Gli uffici interessati individuano il personale da esonerare nel seguente modo:

* formano i contingenti del personale, a livello di singolo ufficio o sede di lavoro, suddiviso per qualifica e professionalità;

* le liste dei contingenti suddetti sono scorse, di volta in volta, iniziando dal primo nominativo di dipendente non contingentato nella volta precedente, al fine di consentire ai dipendenti di potersi alternare negli esoneri e garantire al massimo il diritto di sciopero;

* attenendosi alle modalità previste dall'art. 2 del contratto di lavoro, almeno 5 giorni prima della data dello sciopero, il servizio procede ad inviare comunicazione, ai dipendenti interessati e alle OO.SS.

Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo al ricevimento della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la sostituzione.

In caso di tale comunicazione, il servizio procede a cercare di sostituire il dipendente scorrendo l'elenco predetto.

Ciò fino a 2 giorni prima dello sciopero. A tale data verranno contingentati gli ultimi dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di esonero.

In ogni caso il dipendente che ha ricevuto la comunicazione di esonero e che, tuttavia, ha chiesto di poter aderire ugualmente allo sciopero, è tenuto ad accertarsi di essere stato sostituito prima di non presentarsi in

servizio il giorno dello sciopero.

Qualora l'elenco di cui trattasi venga completamente scorso senza reperire personale che accetti di essere esonerato, vengono contingentati i dipendenti individuati in prima istanza.

L'elenco definitivo dei dipendenti esonerati è trasmesso all'Ufficio Personale precedentemente alla data dello sciopero.

Qualora gli scioperi vengano proclamati in violazione degli accordi o dei codici di autoregolamentazione, saranno sospesi i permessi sindacali retribuiti o i contributi sindacali, comunque trattenuti sulla retribuzione, o ambedue, per la durata di tali scioperi e comunque per un importo oscillante da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 5000,00 Euro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO lo schema di regolamento, predisposto dalla Giunta, che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero dei dipendenti;

- UDITANE la illustrazione degli articoli salienti, effettuata dal Segretario, il quale fa constare che l' articolato individua i servizi essenziali i cui addetti non potranno scioperare se non nel rispetto del regolamento;

- PRESO ATTO che la Prefettura , con nota n. 1814/16-5/4/Gab del 20 Dicembre 2001, ha nuovamente richiesto al Comune notizie in merito all' adottando regolamento;

- ACCERTATO che il Responsabile unico della gestione ha formulato in merito il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica;

- VISTI gli artt. 58 e 59 del vigente Statuto comunale;

- VISTO l' art. 48 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astensioni (Di Vito, Fiorini, Pilla e Cirella)

D E L I B E R A

-Approvare, siccome approva in ogni parte, lo schema di regolamento che disciplina il diritto di sciopero dei dipendenti, il cui schema è stato approvato, in n. 5 articoli, dalla Giunta comunale con atto n. 84 del quattro Luglio 2002.

-Far constare che il regolamento approvato, per effetto del disposto dell' art. 59, quarto comma dello Statuto, verrà ripubblicato, alla scadenza della pubblicazione della presente delibera di approvazione, per gg. quindici consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla conclusione di questa seconda pubblicazione.-

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Geom. Remo Giuseppe Grande)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Antonino Mastrangelo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il giorno 26 SET 2002 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 26 SET 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Antonino Mastrangelo)

CERTIFICATO D'ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 SET. 2002
| | perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4, T.U.267);
| | perché decorsi quindici giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 3, T.U. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.Antonino Mastrangelo)

Per copia conforme all'originale
Guardiafiera, li 26 SET 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Antonino Mastrangelo)



REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO PER I CONTINGENTI ADDETTI AI SERVIZI ESSENZIALI

Art. 1

Servizi e uffici interessati

Sono interessati dalla presente regolamentazione i seguenti servizi o uffici:

STATO CIVILE, LISTE ELETTORALI, POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE.

Art. 2

Definizione dei contingenti minimi

In riferimento ai servizi essenziali indicati al punto 1, sono individuati i contingenti minimi di personale esonerati dall'effettuazione dello sciopero, suddivisi per servizi e categoria.

STATO CIVILE: ricezione denunce di morte e denunce di nascita: n. 1 Dipendente;

LISTE ELETTORALI: poiché il servizio diventa essenziale solo se svolto in prossimità di consultazioni elettorali ovvero per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni: viene esonerato dallo sciopero tutto il personale dell'ufficio elettorale;

POLIZIA MUNICIPALE: in considerazione del loro numero esiguo, sono esonerati dallo sciopero entrambi i Vigili Urbani. La loro presenza è indispensabile per garantire la sicurezza pubblica.

PROTEZIONE CIVILE: il servizio viene svolto mediante l'istituto della reperibilità di tutti gli addetti, per l'intero arco giornaliero.

SERVIZIO CIMITERIALE: L'esonero dallo sciopero è limitato al ricevimento delle salme e interessa un solo dipendente.

Art.3

Procedure di attivazione dei contingenti minimi

I responsabili del funzionamento dei singoli uffici, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti come definiti al punto 2, adottando per la scelta i criteri previsti dal successivo art. 1.5..

I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro e non oltre il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, ove possibile.

E' fatto divieto a dirigenti e funzionari di verificare o quantificare, formalmente o informalmente, la volontà del personale di aderire allo sciopero, al di fuori del caso e con le modalità di cui al comma precedente.

I responsabili dovranno astenersi dall'assegnare prestazioni in lavoro straordinario al personale esentato dallo sciopero ai sensi del presente accordo.

4. Modalità di effettuazione degli scioperi

Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui al punto 1, ne daranno comunicazione per iscritto all'Amministrazione con un preavviso di almeno 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione

collettiva dal lavoro.

La comunicazione deve essere data sia all'Amministrazione sia all'apposito ufficio costituito presso la Prefettura, il quale a sua volta provvederà a inoltrarla alla commissione di garanzia.

In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

Ove lo sciopero debba essere riproclamato per non avere il soggetto proclamante adempiuto l'obbligo di esperire preventivamente le procedure di raffreddamento e conciliazione, la proclamazione successiva all'esperimento delle procedure costituisce nuova proclamazione e pertanto, nella fissazione della data dello sciopero, dovrà essere rispettato il termine di preavviso.

Il termine di preavviso dovrà essere rispettato nella fissazione della data dello sciopero quando la rettifica della proclamazione comporti modificazioni sostanziali delle modalità, della durata, della collocazione oraria, dell'ambito, dello sciopero precedentemente proclamato.

In caso di rettifica della proclamazione, non è necessario il rispetto del termine del preavviso ove la rettifica comporti modifiche non sostanziali delle modalità dello sciopero, in particolare la riduzione della durata ed eventualmente dell'ambito dello sciopero.

Il termine di preavviso dovrà essere rispettato in ogni caso in cui dalla adesione derivino conseguenze in ordine alla rilevanza soggettiva e all'ambito oggettivo dello sciopero di cui debbano essere preventivamente avvertite le amministrazioni e le aziende interessate al fine di predisporre le prestazioni indispensabili, nonché di dare corretta e tempestiva informazione all'utenza.

Nel caso in cui lo sciopero riguardi servizi resi all'utenza, l'Amministrazione porterà a conoscenza degli utenti la durata e le modalità dell'azione di sciopero.

Analoga comunicazione sarà effettuata dall'Amministrazione in caso di revoca dello sciopero.

Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di quello successivo devono decorrere due mesi.

In caso di mancata garanzia effettiva dei servizi minimi essenziali saranno irrogati, in solido, ai dipendenti scioperanti una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 100,00, tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 5

Regole Generali

Gli uffici interessati individuano il personale da esonerare nel seguente modo:

* formano i contingenti del personale, a livello di singolo ufficio o sede di lavoro, suddiviso per qualifica e professionalità;

* le liste dei contingenti suddetti sono scorse, di volta in volta, iniziando dal primo nominativo di dipendente non contingentato nella volta precedente, al fine di consentire ai dipendenti di potersi alternare negli esoneri e garantire al massimo il diritto di sciopero;

* attenendosi alle modalità previste dall'art. 2 del contratto di lavoro, almeno 5 giorni prima della data dello sciopero, il servizio procede ad inviare comunicazione, ai dipendenti interessati e alle OO.SS.

Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo al ricevimento della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la sostituzione.

In caso di tale comunicazione, il servizio procede a cercare di sostituire il dipendente scorrendo l'elenco predetto.

Ciò fino a 2 giorni prima dello sciopero. A tale data verranno contingentati gli ultimi dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di esonero.

In ogni caso il dipendente che ha ricevuto la comunicazione di esonero e che, tuttavia, ha chiesto di poter aderire ugualmente allo sciopero, è tenuto ad accertarsi di essere stato sostituito prima di non presentarsi in

servizio il giorno dello sciopero.

Qualora l'elenco di cui trattasi venga completamente scorso senza reperire personale che accetti di essere esonerato, vengono contingentati i dipendenti individuati in prima istanza.

L'elenco definitivo dei dipendenti esonerati è trasmesso all'Ufficio Personale precedentemente alla data dello sciopero.

Qualora gli scioperi vengano proclamati in violazione degli accordi o dei codici di autoregolamentazione, saranno sospesi i permessi sindacali retribuiti o i contributi sindacali, comunque trattenuti sulla retribuzione, o ambedue, per la durata di tali scioperi e comunque per un importo oscillante da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 5000,00 Euro.